

20/10/22 2779

**MONDO GATTO ODV**

Via Michele Medici, 2 (BO)

Codice Fiscale **91270190373**

**Verbale di Assemblea Straordinaria del 02/10/2022**

In data domenica 02/10/2022, alle ore 16:00 si è riunita presso la sede operativa (gattile) in Via Salvator Allende, Bologna (BO), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione MONDO GATTO ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore, come da richiesta dell'Ufficio Regionale del RUNTS inviatoci a mezzo PEC in data 30/08/2022 e qui allegata;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Paola Gasparini         | GSPPLA59H47E349V |
| Anna Pasetti            | PSTNNA49H44A944U |
| Giovanni Celano         | CLNGNN52D13A944J |
| Claudia Isabella Monroy | MNRCDS92D66Z605O |
| Carla Brilli            | BRLCRL53T59A944C |
| Alberta Alpi            | LPALRT56D60A944V |
| Roberta Bianchi         | BNCRR55L48A944L  |
| Barbara Santoponte      | SNTBBR68P44F604V |
| Roberta Pasteris        | PSTRRT59H44F205Y |
| Viorica Vutcariova      | VTCVRC78D41Z140B |

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Signora Paola Gasparini, assistita per la verbalizzazione dalla Segretaria dell'Associazione, Signora Barbara Santoponte. Constatato che sono presenti n. 11 soci aventi diritto al voto su n. 11 soci iscritti, la Presidente **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione.**

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

**1) Riguardo al primo punto, la Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una nuova modifica dello statuto approvato il 30/04/2022 al fine di rispondere alla richiesta dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.** In data 30/08/2022 infatti tale Ufficio ci ha comunicato a mezzo PEC che "lo Statuto inviato a questa PEC, relativo alla Vostra Associazione, non è pienamente conforme al D. Lgs. 117/2017; nello specifico: **Il diritto di voto attivo viene riservato ai soli associati maggiorenni.**

Tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 come principi cardine dell'associazionismo. In particolare, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019).

È quindi necessario provvedere a rimuovere dallo Statuto tale limitazione, oppure prevedere che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale."

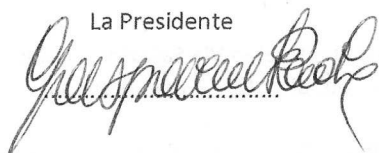
Poiché tale modifica è essenziale per essere iscritti legittimamente nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, redatta con il supporto legale di VOLABO, Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, e evidenziando come in questa stesura sia previsto il diritto di voto ai soci minorenni.

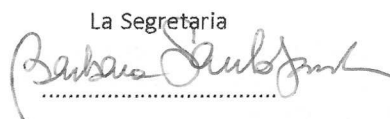
Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

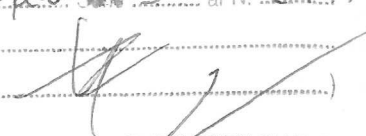
**L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.**

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:30

La Presidente  


La Segretaria  


AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
registrato il 20/10/22 Serie 3 al N. 2779  
pagato € .....  
(Euro .....)  
  
ASSISTENTE TRIBUTARIO  
(Patrizia Barba)



**Re: Re:Prot. 27/07/2022.0671174.U - RICHIESTA MODIFICA STATUTARIA ODV  
COMMA 8**

**Da** associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it  
<associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it>

**A** mondogattobologna@pec.it <mondogattobologna@pec.it>

**Data** martedì 30 agosto 2022 - 13:55

Lo Statuto inviato a questa PEC, relativo alla Vostra Associazione, non è pienamente conforme al D. Lgs. 117/2017; nello specifico:

✓ **Il diritto di voto attivo viene riservato ai soli associati maggiorenni.**

Tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 come principi cardine dell'associazionismo. In particolare, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019).

È quindi necessario provvedere a **rimuovere** dallo Statuto tale limitazione, oppure prevedere che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Anna Mendola  
0544 280557

**Da:** mondogattobologna@pec.it

**Inviato:** 30/08/2022 10:30

**A:** associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it;

**Oggetto:** Re:Prot. 27/07/2022.0671174.U - RICHIESTA MODIFICA STATUTARIA ODV COMMA 8

Buongiorno

in allegato si trasmette quanto richiesto a MONDO GATTO ODV COD.  
FISCALE 91270190373

Saluti,  
Anna Pasetti

Da associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it

A asamonlus@arubapec.it, asi@pec.asi-onlus.it, odv.adg@legalmail.it, amcidipadregiorgio@pec.it, animalhousepr@pec.it, acla@pec.buffetti.it, bastamerdainmare@pec.it, assbuonsamaritanoforli@pec.it, aptonlus@pec.it, a.silvestri@odcec.pr.legalmail.it, associazioneernesto@sicurezzaapostale.it, elastrada@pec.it, ass\_emoilicietalassemici\_vrusso@pec.buffetti.it, lucedicristo@pec.it, gabrielesangiorgi@pec.it, mondogattobologna@pec.it, riccardo.elli.8@pec.it, pediatriaforlivese@pec.it, aarcparma@pec.it, piccolialcentro@poste-certificate.eu

Cc

Data Wed, 27 Jul 2022 12:20:52 +0200 (CEST)

Oggetto Prot. 27/07/2022.0671174.U - RICHIESTA MODIFICA STATUTARIA ODV COMMA 8

L'Amministrazione Regione Emilia Romagna [cod. r\_emirol], Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod. AOO\_EMR], Vi invia la documentazione allegata che è stata registrata come Prot. 27/07/2022.0671174.U.

con oggetto:

**RICHIESTA MODIFICA STATUTARIA ODV COMMA 8**

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:



**STATUTO**  
**Dell'Organizzazione di Volontariato**  
**"MONDO GATTO ODV"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di tipo Organizzazione di Volontariato denominata: **"MONDO GATTO ODV"**, con sede legale nel Comune di **Bologna (Bo), Via Michele Medici n. 2**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

1. tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in dettaglio si prefigge lo scopo di:

1. promuovere e realizzare attività di cura, protezione ed accoglienza dei gatti randagi o abbandonati al fine di favorire un rapporto rispettoso ed equilibrato fra uomo e animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica;
2. proteggere ed accogliere i gatti abbandonati o randagi, tutelando i loro diritti e la loro salute con l'obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone o famiglie che si rivelino idonee ed interessate;
3. promuovere e diffondere la cultura del rispetto dei felini e di tutti gli animali in generale;
4. attraverso la propria attività, l'Associazione si propone, inoltre, il perseguimento di finalità di pubblica utilità quali la tutela dell'ambiente e dell'incolumità delle persone, nonché la sensibilizzazione ad una maggiore coscienza civile.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, di svolgere le seguenti attività:

1. gestire direttamente o tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati strutture di ricovero per accogliere gatti randagi o abbandonati, fornendo loro cibo, rifugio ed assistenza veterinaria;
2. favorire l'adozione di tali gatti presso persone o famiglie che risultino idonee, svolgendo a tal fine la necessaria opera di sensibilizzazione;



3. contribuire alla salute collettiva garantendo ai gatti periodiche visite veterinarie e tutta l'assistenza possibile al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica;
4. promuovere la maggiore conoscenza possibile degli animali e della loro utilità per l'uomo, spesso anche terapeutica;
5. sensibilizzare i cittadini ai problemi della tutela degli animali in generale e suscitare con tutti i mezzi il rispetto;
6. intervenire nel salvataggio di animali in pericolo o maltrattati;
7. stimolare l'osservanza delle leggi di protezione degli animali e promuoverne l'emanazione di nuove;
8. collaborare con tutte le iniziative, anche individuali, e con le associazioni ed organizzazioni che perseguono scopi analoghi;
9. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi sociali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune (costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate) agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è Socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

#### **Art. 5 - Procedura di ammissione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei Soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

*Gasparento 2022*

## Art. 6 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito con delibera del Consiglio Direttivo;
- per esclusione:
  - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del Socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del Socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei Soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro Soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I Soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

### Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno un mese nel libro Soci.

Possono partecipare all'Assemblea, salvo opposizione della maggioranza dei Soci presenti, anche non Soci in veste di uditori e senza diritto di voto.

### Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo Direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.



### Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

### Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

### Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti Soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

#### Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a **3** e non superiore a **11** eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice-presidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

#### Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno UNA volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 18 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non Soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici, e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

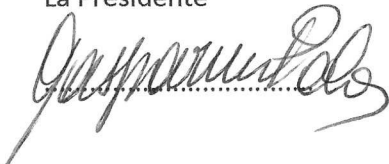
### Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei Soci.

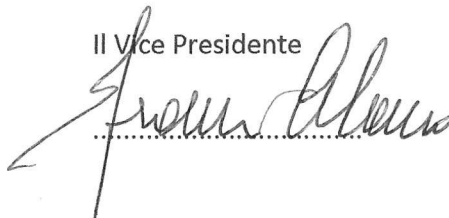
### Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

La Presidente



Il Vice Presidente



Il presente Atto è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017, commi 3 e 5 (Codice del Terzo Settore).